

Incentivi occupazionali per i destinatari di DUL e Azioni di rete per il lavoro

27 Luglio 2021

Facendo seguito alla comunicazione protocollo n. 220 del 1° aprile 2021, si informa che sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 30, di lunedì 26 luglio 2021, è stata pubblicata la D.d.u.o. n. 9786 del 16 luglio 2021 denominata “Determinazioni relative all’Avviso pubblico per la concessione di incentivi occupazionali ai datori di lavoro che assumono i destinatari delle misure regionali DOTE Unica Lavoro e Azioni di rete per il lavoro di cui al D.d.u.o. n° 4033 del 24 marzo 2021”.

Con queste determinazioni Regione Lombardia si propone di aggiornare l’Avviso pubblico e la relativa modulistica della misura in oggetto con l’obiettivo di potenziare l’efficacia delle misure di reimpiego dei lavoratori finanziate da Regione Lombardia attraverso un pacchetto di incentivi occupazionali a fondo perduto per le imprese che assumono i destinatari delle politiche attive Dote Unica Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fase I e II

Gli aggiornamenti riguardano, oltre alla sezione “regime di aiuto”, le sezioni relative alla comunicazione della concessione dell’agevolazione ed esito dell’istruttoria, alla fase di rendicontazione e alla decadenza, revoca e rinuncia.

Sono fatti salvi gli allegati già pubblicati, ai quali si aggiungono quelli di cui alla determina in oggetto.

Restano invariati i tempi di **presentazione delle domande di contributo**: dal 15/04/2021 alle ore 12.00 al 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Di seguito si riportano gli aspetti salienti dell’intero avviso.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttive/sede operative ubicate in Lombardia e rientranti in una delle seguenti categorie:

- Soggetti regolarmente iscritti, in stato attivo, al registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza (per coloro che sono tenuti a tale adempimento);
- Soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA:
Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- I lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata

Sono esclusi dal presente Avviso in particolare: i datori di lavori privati senza partita IVA; i soggetti iscritti all'albo regionale degli operatori accreditati.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" e "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

SOGGETTI DESTINATARI

Sono incentivate le assunzioni di disoccupati e occupati sospesi che hanno aderito a Dote Unica Lavoro - Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro - Fasi I e II e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell'ambito di tali percorsi.

Sono incentivate le assunzioni dei disoccupati residenti in Lombardia, compresi i domiciliati in Lombardia che al 1° gennaio 2019 o in data successiva risultavano occupati in Lombardia (documentabile tramite buste paga, fatture o documentazione fiscale equivalente, etc.) Sono inoltre incentivate le assunzioni effettuate dalle cooperative che vengono costituite dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout"). Il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui il progetto di assunzione sia maturato al di fuori dei percorsi di politica attiva regionali.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell'ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:

- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato (non sono ammesse proroghe);
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

- Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000

- Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000
- Lavoratori a partir da 55 anni: € 7.000
- Lavoratrici a partir da 55 anni: € 9.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un'impresa, in forma cooperativa, costituita dai lavoratori di imprese in crisi al fine di acquisire tutta o parte delle attività dell'impresa di provenienza (cd. "workers buyout").

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste. Sono ammessi al contributo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla di pubblicazione del presente provvedimento.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo successivamente all'assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell'inserimento lavorativo del destinatario da parte dell'operatore nell'ambito delle misure Dote Unica Lavoro - Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro - Fasi I e II.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda di contributo per ciascun lavoratore assunto.

Il contributo è assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria.

L'Ufficio competente, entro 60 giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di contributo, effettua l'istruttoria della domanda.

L'erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:

- a rimborso, a seguito di rendicontazione intermedia e finale (eventualmente, anche in un'unica soluzione);
- in un'unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.